CAMERA DEI DEPUTATI N. 1738

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PUCCI EMILIO, BONEA, LEOPARDI DITTAIUTI, PIERANGELI, DURAND de la PENNE

Presentata il 16 ottobre 1964

Concessione di un assegno mensile e dell'assistenza sanitaria, farmaceutica ospedaliera e protesica gratuita ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni e ai cittadini inabili a proficuo lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 38 della Costituzione repubblicana sancisce il diritto di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, al mantenimento e all'assistenza sociale.

La presente proposta vuole essere un primo passo verso quel sistema di sicurezza sociale che auspichiamo possa presto realizzarsi nel nostro paese.

In attesa comunque che si possa operare una tale importante riforma qualcosa, a nostro avviso, va comunque ormai assolutamente fatta, sia pur di più limitata portata, affinché almeno i nostri più diseredati concittadini possano vivere una vita meno grama, per non dire tragica.

Vogliamo qui riferirci a quanti per età avanzata o per invalidità permanente non possono compiere alcun lavoro e sono, per le più svariate ragioni, al contempo privi di qualsiasi assistenza previdenziale e sanitaria. L'assegno mensile e l'assistenza sanitaria gratuita agli anziani ed agli invalidi in stato di indigenza e privi di pensione è a nostro avviso il minimo indispensabile, che pur nell'attuale congiuntura, si possa e si debba fare. Infatti le uniche provvidenze per gli anziani sono attualmente previste nelle norme del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, là dove appunto si sancisce l'obbligo dei comuni di accoglierli in gerontocomi, quasi a segregarli, dal corpo della società.

E gli inabili, salvo quanti in possesso di una sia pur limitata capacità lavorativa, ai quali la legge del 5 ottobre 1962, n. 1539 assicura determinate facilitazioni per trovare lavoro, si trovano in uguali se non più penose condizioni: cioè proprio i più bisognosi, gli inabili a qualsiasi lavoro, non hanno altra scelta che essere ugualmente segregati o vivere della carità dei parenti, qualora li abbiano.

La presente proposta, prevedendo un sia pur modesto assegno mensile e l'assistenza sanitaria, farmaceutica, ospedaliera e protesica per entrambe le suddette diseredate categorie, vuole essere appunto un passo avanti verso quella sicurezza sociale di cui auspichiamo l'attuazione in un giorno che speriamo non lontano.

È stata quindi nostra cura avvalerci di quelle strutture attualmente esistenti che possono essere in grado di assolvere le funzioni demandate. La proposta attribuisce, infatti,

agli E.C.A. il compito della istruzione delle pratiche necessarie per la erogazione degli assegni e la compilazione degli elenchi degli aventi diritto alle varie prestazioni, parendo appunto, nell'attuale strutturazione, tali enti come i più adatti, per il loro decentramento, ad assolvere le funzioni in parola.

Per quanto riguarda i giudizi d'invalidità si è pensato ugualmente di avvalersi dell'opera delle vigenti commissioni istituite dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, ospedaliera, farmaceutica e protesica si è previsto che a ciò pensino le singole amministrazioni comunali, prevedendo comunque il rimborso delle spese sostenute da parte del Ministero della sanità. Dal rimborso viene esclusa la sola assistenza medico-sanitaria che potrà seguitare ad essere effettuata tramite le condotte mediche.

Quanto all'onere complessivo della spesa le più aggiornate statistiche che (v. *Rassegna del lavoro* – aprile 1963) confermate dagli ultimi dati dell'ISTAT ci rivelano, per quanto riguarda i cittadini ultrasessantacinquenni viventi nel nostro paese, che essi ammontano a 4.595.000 unità. Poiché di questi 3.586.000 già godono di trattamenti pensionistici di vario tipo, gli anziani non assicurati sarebbero poco più di un milione. Di questi circa un 80 per cento non dovrebbero beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge o perché fruenti di redditi propri o di alimenti familiari o perché ricoverati sodisfacentemente negli appositi istituti. Per quanto, quindi, concerne gli anziani, si tratterebbe di circa 200 mila persone, mentre per gli inabili si può a ragione ritenere, con l'applicazione degli stessi concetti, che il numero dei beneficiari non dovrebbe essere di molto lontano dalle 100 mila unità.

Premesso tutto ciò, con una spesa annuale complessiva che si può fondatamente ritenere non superiore ai 50 miliardi potrebbe realizzarsi la doverosa iniziativa della quale ci siamo fatti promotori.

Quanto al reperimento di tale somma, essa non può essere ovviamente che attinta da quei 117 miliardi che costituiscono attualmente il ricavato specifico dell'imposta cosiddetta addizionale E.C.A. Quel 5 per cento in più, cioè, che, come è noto, il cittadino contribuente paga sull'imposta di ricchezza mobile, di complementare, di registro, sulle varie imposte comunali e provinciali, ecc., al fine specifico, previsto dall'articolo 1 del regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni, di « costituire un fondo per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza ».

È veramente una profonda ed assurda contraddizione quella di uno Stato che pretende da tutti l'osservanza delle leggi e poi non assolve tale obbligo.

È infatti notorio come dei suddetti 117 miliardi, riscossi per il suddetto specifico fine, soltanto 19 vadano in realtà agli Enti comunali di assistenza, stanziati in apposito capitolo del Ministero degli interni.

I recenti inasprimenti fiscali, specie sulla ricchezza mobile e sulla complementare creeranno poi un ulteriore maggiore introito, anche della suddetta addizionale, per cui si può a buon diritto richiedere che la copertura della presente proposta sia ritenuta spesa assolutamente prioritaria.

Onorevoli colleghi ! Per quanto abbiamo sopra detto confidiamo nella vostra approvazione, non solo doveroso atto di giustizia e socialità, ma attuazione, nel contempo, di un preciso disposto della nostra Carta costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18 affetti da minorazioni ed invalidità fisiche non dipendenti da causa di guerra o di lavoro o di servizio e che siano stati riconosciuti permanentemente o temporaneamente inabili a proficuo lavoro dalle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, nonché i cittadini ultrasessantacinquenni, gli uni e gli altri sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza, hanno diritto, a domanda, all'assistenza di cui al successivo articolo 4 e ad un assegno temporaneo mensile di lire 10.000, raddoppiato nel mese di dicembre, che viene loro liquidato dagli E.C.A. del comune ove hanno residenza.

ART. 2.

Ai fini del precedente articolo si intendono sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza i richiedenti che:

a) non beneficino di alimenti ai sensi di legge;

b) non fruiscano, a qualsiasi titolo, di redditi, pensioni o assistenza economica comunque erogate, a carattere continuativo, da parte dello Stato o da qualsiasi ente, per un importo superiore alle lire 140.000 annue.

ART. 3.

L'E.C.A. delibera entro il 31 marzo di ogni anno l'elenco degli ultrasessantacinquenni ed invalidi residenti nel comune che si trovino nelle condizioni di assistibilità ed abbiano fatta domanda di cui al precedente articolo 1.

L'elenco, approvato dal Prefetto entro i 30 giorni successivi, è affisso all'albo pretorio del Comune per la durata di 30 giorni a decorrere dalla data di approvazione prefettizia.

Entro 15 giorni dalla data di scadenza del termine di esposizione chiunque può ricorrere avverso l'iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi di cui sopra, presso il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza che decide in via definitiva, con deliberazione motivata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso.

ART. 4.

Le persone iscritte nell'elenco di cui al precedente articolo 3 hanno altresì diritto all'as-

sistenza sanitaria, ospedaliera, farmaceutica e protesica erogata dai Comuni di rispettiva residenza per conto e a spese del Ministero della sanità.

ART. 5.

A fine di ogni esercizio finanziario le Amministrazioni comunali invieranno agli uffici dei medici provinciali di rispettiva competenza le note documentate delle spese sostenute per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica, ospedaliera e protesica ad ogni singolo assistito al fine di ottenere il rimborso relativo da parte del Ministero della sanità.

ART. 6.

Il Governo è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione della presente legge entro il termine di un anno dalla sua approvazione.

ART. 7.

All'onore di 50 miliardi previsto per la copertura delle spese di cui alla presente legge si farà fronte con parte dei proventi derivanti dall'addizionale E.C.A. di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito con legge 25 aprile 1938, n. 614, e decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100 e successive modificazioni.

ART. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.